

giuridica e materiale impossibilità di compiere atti di disposizione dei beni FEDIT, in quanto ceduti ai creditori. Si dimentica, tuttavia, che D'Ercole ha compiuto atti di disposizioni, giuridico e materiale, che è la sottoscrizione dell'atto quadro. Peraltro, basta ricordare che la giurisprudenza più recente non parla di perdita della disponibilità, ma perdita di autonoma disponibilità. Ricordo: Cassazione, Sezione I, 14 gennaio '94, n. 339, o del '90 n. 2900, che parla appunto di vendita di libera disponibilità. Tant'è che la titolarità dei beni rimane in capo al soggetto ammesso al concordato e l'amministrazione è condotta sotto la sorveglianza e l'indicazione del giudice delegato e del commissario giudiziale. Peraltro, se, come abbiamo ricordato, il reato può essere commesso dall'amministratore di fatto, è evidente che non costituisce requisito indispensabile la giuridica disponibilità dei beni, che sicuramente non fa capo all'amministratore di fatto.

Si passa poi, da parte delle Difese, ad esaminare l'eventualità che D'Ercole risponda non come commissario governativo ma come liquidatore giudiziale, sebbene ricordiamo l'atto quadro sia stato comunque sottoscritto nella qualità di commissario governativo e non di liquidatore, formalmente così si legge nell'atto. Rilevano le Difese che il liquidatore sarebbe soggetto estraneo alla gestione-amministrazione della società, essendo solo un